

Publicato il 16/03/2021

N. 00296/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00990/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 990 del 2020, proposto da

- C-Quadrat Asset Management France S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Belvedere, Matteo Peverati e Maurizio Malomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 3;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

nei confronti

- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio comunale di Milano 14 ottobre 2019, n. 34, avente ad oggetto “controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Documento di Piano, della variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.”, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 6 del 5 febbraio 2020, con specifico riferimento all’art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, successivo o comunque connesso e, ove occorrer possa, della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2019, avente ad oggetto l’adozione di detta Variante al P.G.T. del Comune di Milano;
- e per il risarcimento del danno o per il riconoscimento di un indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista l’ordinanza n. 928/2020 con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;

Vista l’ordinanza n. 371/2021 con cui, previa sospensione del giudizio, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005;

Vista la nuova domanda cautelare, presentata dalla parte ricorrente in data 25 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 58, comma 1, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 16 marzo 2021, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente, in data 25 febbraio 2021, ha formulato, ai sensi dell'art. 58, comma 1, cod. proc. amm., una nuova istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in ragione del grave danno che subirebbe in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 bis della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, sollevata in seno al presente giudizio;

Considerato che la parte ricorrente ha motivato la richiesta di adozione della misura cautelare con la sopravvenuta sospensione del giudizio e la conseguente rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale, ritenendo ciò un mutamento delle circostanze idoneo ad integrare i presupposti per la riproposizione della domanda cautelare, ai sensi del richiamato art. 58, comma 1, cod. proc. amm., poiché dallo stesso discenderebbe il fondato rischio della perdita, in via definitiva, del fabbricato nella sua consistenza, nonché della relativa capacità edificatoria esistente, in pendenza del termine, già in parte decorso, di diciotto mesi per avviare i lavori di recupero dell'immobile, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. di Milano;

Ritenuto di condividere la prospettazione della parte ricorrente in ordine alla sussistenza del danno grave e irreparabile in capo ad essa, non emergendo in via immediata un contrario interesse pubblico correlato ad eventuali questioni di ordine e sicurezza pubblici, pure rappresentate dalla difesa comunale e legate allo stato di degrado dell'immobile, potendo le stesse essere fronteggiate, nel caso fosse necessario, con il ricorso ai poteri di ordinanza previsti dalla legge;

Ritenuto che nessuna preclusione all'accoglimento della domanda di sospensione cautelare possa discendere dalla pendenza della questione di costituzionalità, stante l'autonomia del giudizio incardinato presso la Corte costituzionale rispetto a quello che si svolge nella presente sede (cfr. art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; altresì, Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2015, punti 3.1-3.3 del diritto),

dovendosi, piuttosto evidenziare come l'accoglimento dell'istanza cautelare garantisca pienamente l'effetto utile discendente dalla futura pronuncia della Corte costituzionale, che interverrebbe in presenza di una res adhuc integra; Ritenuto, quindi, di accogliere la suesposta domanda di sospensione, limitatamente alla posizione della ricorrente; Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie la domanda di sospensione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 58, comma 1, cod. proc. amm., nei limiti e nei sensi specificati in motivazione. Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi', Referendario

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO